



Al Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica

Riesame complessivo del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. DVA-DEC-2011-0000121 del 28 marzo 2011 di autorizzazione integrata ambientale (AIA) per l'esercizio della centrale termoelettrica "Franco Rasetti" di Pietrafitta di Enel Produzione S.p.A., situata nel Comune di Piegaro (PG) – Procedimento ID 75/10119.

VISTA la legge 8 luglio 1986, n. 349;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e, in particolare, il titolo III-bis;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, e, in particolare, l'articolo 10;

VISTO il decreto 25 settembre 2007, n. 153 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di costituzione e funzionamento della Commissione istruttoria per l'autorizzazione ambientale integrata - Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (*Integrated pollution prevention and control*, in sigla IPPC) (nel seguito, Commissione istruttoria AIA-IPPC);

VISTA la direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) recepita con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46;

VISTO il decreto 17 febbraio 2012, n. 33 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con cui è stata modificata la composizione della Commissione istruttoria AIA-IPPC e del Nucleo di coordinamento della medesima;

VISTO il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46, di attuazione della direttiva 2010/75/UE;

VISTO il decreto 6 marzo 2017, n. 58 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con cui sono state disciplinate le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal decreto legislativo n. 152 del 2006;

VISTA la decisione di esecuzione della Commissione europea (UE) 2021/2326 del 30 novembre 2021 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per i grandi impianti di combustione e che sostituisce, a far data dalla relativa emanazione, la

decisione di esecuzione della Commissione europea (UE) 2017/1442 del 31 luglio 2017, confermandone i contenuti tecnici;

VISTO il decreto 12 dicembre 2017, n. 335 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che disciplina l'articolazione, l'organizzazione e le modalità di funzionamento della Commissione istruttoria AIA-IPPC;

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55;

VISTO il decreto-legge 11 ottobre 2022, n. 173;

VISTO il decreto n. DVA-DEC-2011-0000121 del 28 marzo 2011 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di autorizzazione integrata ambientale (nel seguito AIA) rilasciata ad Enel Produzione S.p.A., (nel seguito, il Gestore) per l'esercizio della centrale termoelettrica "Franco Rasetti" di Pietrafitta ubicata nel Comune di Piegaro (PG);

VISTO il decreto del 22 novembre 2018, n. DVA/430 del Direttore della Direzione Generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali (ora Direzione generale valutazioni ambientali) con il quale è stato disposto l'avvio dei procedimenti di riesame complessivo delle Autorizzazioni integrate ambientali per le installazioni la cui attività principale è oggetto della citata decisione di esecuzione della Commissione europea (UE) 2017/1442 del 31 luglio 2017 sui grandi impianti di combustione;

VISTA la nota del 4 dicembre 2018, protocollo n. DVA/27394, con la quale la Direzione generale ha trasmesso il decreto di avvio dei procedimenti di riesame, invitando il Gestore a presentare la documentazione necessaria nei termini ivi indicati;

VISTA la nota del 29 aprile 2019, protocollo n. ENEL-PRO-29/04/2019-0006950, acquisita il 2 maggio 2019 al protocollo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. DVA/10924, con la quale il Gestore ha trasmesso la documentazione per il riesame complessivo dell'AIA;

VISTA la nota del 13 maggio 2019, protocollo n. DVA/11958, con la quale la Direzione generale ha comunicato l'avvio del procedimento finalizzato al riesame complessivo dell'AIA, identificandolo con codice ID 75/10119;

VISTA la nota dell'8 ottobre 2019 protocollo n. ENEL-PRO-08/10/2019-0015330, acquisita in pari data al protocollo n. DVA/25541, con cui il Gestore ha fornito integrazioni alla documentazione per il riesame complessivo dell'AIA, relative alla variazione del gestore;

VISTA la nota del 1° luglio 2022, protocollo n. CIPPC/964, acquisita in data 4 luglio 2022 al protocollo del Ministero della transizione ecologica n. MITE/82772, con la quale la Commissione istruttoria AIA-IPPC ha trasmesso il parere istruttorio (nel seguito anche PIC);

VISTA la nota dell'8 luglio 2022, protocollo n. MITE/85180, con la quale la Direzione generale ha convocato la Conferenza di servizi in forma semplificata e in modalità asincrona, ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006, dell'articolo 13 del decreto legge n. 76 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 120 del 2020, e dell'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, ai fini del riesame dell'AIA per l'esercizio della centrale termoelettrica di Pietrafitta di Enel Produzione S.p.A., situata nel Comune di Piegaro (PG);

VISTA la nota del 14 luglio 2022 protocollo n. 40244, acquisita il 15 luglio 2022 al protocollo del Ministero della transizione ecologica n. MITE/88459, con la quale l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (nel seguito, ISPRA) ha trasmesso la proposta di piano di monitoraggio e controllo (nel seguito anche PMC), trasmessa a tutti i partecipanti alla Conferenza di servizi con nota del 18 luglio 2022 protocollo n. MITE/89448;

VISTA la nota del 6 agosto 2022, protocollo n. ENEL-PRO-06/08/2022-0012945, acquisita l'8 agosto 2022 al protocollo del Ministero della transizione ecologica n. MITE/98532, con la quale il Gestore ha trasmesso le osservazioni al PIC del 1° luglio 2022 e al PMC del 14 luglio 2022;

VISTA la nota dell'8 agosto 2022, protocollo n. MITE/99172, con la quale la Direzione generale ha trasmesso a tutti i partecipanti alla Conferenza di servizi le osservazioni del Gestore del 6 agosto 2022, chiedendo alla Commissione istruttoria AIA-IPPC e all'ISPRA di esaminare le predette osservazioni ed eventualmente modificare il PIC già reso e la connessa proposta di PMC;

VISTA la nota del 22 agosto 2022 protocollo n.188631, acquisita in pari data al protocollo del Ministero della transizione ecologica n. MITE/102517, con la quale la Regione Umbria ha reso il proprio parere, trasmesso a tutti i partecipanti alla Conferenza di servizi con nota del 23 agosto 2022 protocollo n. MITE/102959;

VISTA la nota del 5 settembre 2022 protocollo n.037951-05/09/2022-DGPRES-MDS-P, acquisita il 6 settembre 2022 al protocollo del Ministero della transizione ecologica n. MITE/106999, con la quale il Ministero della Salute ha reso il proprio parere, trasmesso a tutti i partecipanti alla Conferenza di servizi con nota del 6 settembre 2022 protocollo n. MITE/107491;

VISTA la nota del 30 settembre 2022, protocollo n. CIPPC/1340, acquisita in pari data al protocollo del Ministero della transizione ecologica n. MITE/119909, con la quale la Commissione istruttoria AIA-IPPC ha trasmesso il PIC aggiornato alla luce delle osservazioni del Gestore, inviata a tutti i partecipanti alla Conferenza di servizi con il resoconto del 3 ottobre 2022 protocollo n. MITE/120732;

VISTO il resoconto degli esiti della Conferenza di Servizi asincrona, trasmesso con nota del 3 ottobre 2022, protocollo n. MITE/120732, da cui emerge che è stato espresso parere favorevole al riesame complessivo dell'AIA per la centrale termoelettrica "Franco Rasetti" di Pietrafitta di Enel Produzione S.p.A., ubicata nel Comune di Piegara (PG), alle condizioni di cui al parere istruttorio conclusivo reso con nota del 30 settembre 2022 protocollo n. CIPPC/1340 alla relativa proposta di Piano di monitoraggio e controllo, resa con nota prot. 40244/2022 del 14/07/2022, che ISPRA aggiornerà, se necessario, in coerenza con il PIC;

VISTA la nota del 31 ottobre 2022 protocollo n. 59873, acquisita in pari data al protocollo del Ministero della transizione ecologica n. MITE/134955, con la quale ISPRA ha trasmesso la proposta di piano di monitoraggio e controllo aggiornata alla luce delle osservazioni del Gestore.

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 14-ter, comma 7, della legge n. 241 del 1990, si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione il cui rappresentante, all'esito dei lavori della Conferenza di servizi, non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata;

CONSIDERATO che le amministrazioni invitate a partecipare ai lavori della Conferenza di servizi, hanno in ogni caso facoltà, dopo il rilascio dell'AIA, di comunicare al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica nuovi elementi istruttori proponendo l'avvio di un riesame dell'AIA, ai sensi dell'articolo 29-octies, comma 4, del decreto legislativo n. 152 del 2006;

VERIFICATO che la partecipazione del pubblico al procedimento di rilascio dell'AIA è stata garantita presso la Direzione generale e che i relativi atti sono stati e sono tuttora resi accessibili sul sito ufficiale *internet* del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

RILEVATO che non sono pervenute osservazioni del pubblico;

VISTA la nota del 10 novembre 2022, protocollo interno n. MITE. int./ 140074, con la quale il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera e) della legge n. 241 del 1990, ha trasmesso gli atti istruttori ai fini dell'adozione del provvedimento finale;

DECRETA

Articolo 1

(Autorizzazione Integrata Ambientale)

1. Enel Produzione S.p.A., identificata dal codice fiscale 05617841001, con sede legale in Viale Regina Margherita, 125 - 00198 Roma, è autorizzata all'esercizio della centrale termoelettrica di Pietrafitta ubicata nel Comune di Piegara (PG) alle condizioni di cui all'allegato parere istruttorio conclusivo reso dalla Commissione istruttoria AIA-IPPC con nota del 30 settembre 2022, protocollo n. CIPPC/1340, e al relativo piano di monitoraggio e controllo reso dall'ISPRA con nota del 31 ottobre 2022, protocollo n. 59873, inerenti al riesame complessivo dell'AIA rilasciata con decreto DVA-DEC-2011-0000121 del 28 marzo 2011, avviato con decreto direttoriale 22 novembre 2018, n. 430.
2. Il parere istruttorio conclusivo e il piano di monitoraggio e controllo di cui al comma 1 costituiscono parti integranti del presente decreto.

Articolo 2

(Limiti di emissione e prescrizioni per l'esercizio)

1. L'esercizio dell'installazione deve avvenire in conformità alle prescrizioni e ai valori limite di emissione prescritti o proposti nell'allegato parere istruttorio nonché nel rispetto di quanto indicato nell'istanza di autorizzazione, ove non modificata dal presente provvedimento.
2. Le emissioni e gli scarichi non espressamente citati si devono intendere non ricompresi nell'autorizzazione.
3. Ove le disposizioni del presente decreto non riportino espressamente valori limite di emissione per talune sostanze o per taluni punti di emissione, resta ferma l'applicabilità delle Parti Terza e Quinta del decreto legislativo n. 152 del 2006, in caso di superamento dei valori limite di emissione puntuali in aria e in acqua indicati negli allegati al suddetto decreto.
4. Come riportato alla prescrizione n. [19] di pagina 129 del paragrafo 10.5 "Emissioni in aria convogliate" del parere istruttorio, entro 24 mesi dalla pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 8 comma 5, il Gestore presenta al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e all'ISPRA uno studio volto all'individuazione di possibili ulteriori tecnologie impiantistiche o procedure gestionali da adottare in impianto al fine di rendere possibile il conseguimento, entro i successivi 12 mesi, di ulteriore riduzione delle emissioni in atmosfera di CO₂, fino al valore di almeno 20 mg/Nm³ come media annua.

5. Come riportato alla prescrizione n. [54] di pagina 142 del paragrafo 10.14 “Dismissione e ripristino dei luoghi” del parere istruttorio, entro un anno dalla pubblicazione dell’avviso di cui all’articolo 8 comma 5, il Gestore presenta al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica e all’ISPRA, in relazione agli *assets* impiantistici afferenti i gruppi PF3 e PF4, un piano di dismissione e ripristino ambientale, che preveda la descrizione degli interventi di smantellamento degli impianti e delle attrezzature non più necessarie per l’esercizio della centrale e la descrizione degli interventi di ripristino ambientale, alle condizioni iniziali, delle aree oggetto degli interventi di smantellamento degli impianti;
6. All’atto della presentazione dei documenti di cui al comma 4, il Gestore allega l’originale della relativa quietanza di versamento della tariffa prevista dal decreto 6 marzo 2017 n. 58.

Articolo 3 **(Altre prescrizioni)**

1. Il Gestore è tenuto al rispetto delle prescrizioni legislative e regolamentari in materia di tutela ambientale, anche se emanate successivamente al presente decreto, ed in particolare quelle previste in attuazione della legge 26 ottobre 1995, n. 447 e dal decreto legislativo n. 152 del 2006.
2. Il Gestore provvede alla georeferenziazione informatica dei punti di emissione in atmosfera e degli scarichi idrici, ai fini dei relativi censimenti su base regionale e nazionale, sulla base delle indicazioni tecniche e nel rispetto delle tempistiche che saranno fornite da ISPRA nel corso dello svolgimento delle attività di monitoraggio e controllo.
3. Il Gestore è tenuto a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione intervenga nell’ambito della registrazione EMAS e della certificazione ISO 14001.
4. Il Gestore, entro tre mesi dalla data di pubblicazione dell’avviso di cui all’art. 8, comma 5, presenta la relazione di riferimento conformemente con quanto previsto dal decreto ministeriale del 15 aprile 2019 n. 95.

Articolo 4 **(Monitoraggio, vigilanza e controllo)**

1. Entro sei mesi dalla data di pubblicazione dell’avviso di cui all’art. 8, comma 5, il Gestore avvia il sistema di monitoraggio prescritto, concordando con l’ente di controllo il cronoprogramma per l’adeguamento e completamento dello stesso. Nelle more rimangono valide le modalità attuali di monitoraggio ed obbligatorie da subito le comunicazioni indicate nel Piano relativamente ai controlli previsti nelle autorizzazioni in essere.
2. ISPRA definisce, sentito il Gestore, le modalità tecniche e le tempistiche più adeguate all’attuazione dell’allegato piano di monitoraggio e controllo e garantisce il rispetto dei parametri di cui al piano medesimo che determinano la tariffa dei controlli.
3. Ai sensi dell’art. 29-decies, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006, ISPRA, oltre a quanto espressamente programmato nel piano di monitoraggio e controllo, verifica il rispetto delle prescrizioni previste nel parere istruttorio e ne riferisce gli esiti all’autorità competente con cadenza almeno annuale.
4. Per l’adempimento di quanto stabilito ai commi 1 e 2, ISPRA, nel corso della durata dell’autorizzazione, concorda con il Gestore ed attua adeguamenti al piano di monitoraggio e controllo onde consentirne una maggiore rispondenza alle prescrizioni del parere, al piano di ispezione regionale definito ai sensi dell’art. 29-decies, comma 11-bis, del decreto legislativo n. 152 del 2006 e ad eventuali specificità dell’impianto.
5. Ai sensi dell’art. 29-decies, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006, il Gestore fornisce l’assistenza necessaria per lo svolgimento delle verifiche tecniche relative all’installazione, al fine di consentire le attività di vigilanza e controllo. In particolare, il Gestore garantisce l’accesso agli impianti del personale incaricato dei controlli.

6. Ai sensi dell'art. 29-*undecies*, del decreto legislativo n. 152 del 2006, il Gestore, in caso di incidenti o eventi imprevisti che incidano in modo significativo sull'ambiente, informa subito il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e ISPRA, e adotta immediatamente le misure per limitare le conseguenze ambientali nonché per prevenire ulteriori incidenti o eventi imprevisti, comunicandole senza indugio al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

7. In aggiunta agli obblighi recati dall'articolo 29-*decies*, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, il Gestore trasmette gli esiti dei monitoraggi e dei controlli eseguiti in attuazione del presente provvedimento anche alla ASL territorialmente competente.

Articolo 5

(Durata e aggiornamento dell'autorizzazione)

1. La presente autorizzazione ha la durata di sedici anni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui all'art. 8, comma 5.

2. Ai sensi dell'art. 29-*octies*, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, la domanda di riesame con valenza di rinnovo della presente autorizzazione è presentata al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica entro la scadenza di cui al comma 1.

3. Ai sensi dell'art. 29-*octies*, comma 4, del decreto legislativo n. 152 del 2006, la presente autorizzazione può essere soggetta a riesame. In caso di richiesta di riesame da parte del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Gestore presenta, entro i tempi e le modalità ivi stabiliti, la documentazione necessaria.

4. Il Gestore comunica al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ogni modifica progettata all'impianto prima della sua realizzazione. Le modifiche includono anche la variazione di utilizzo di materie prime e delle modalità di gestione e di controllo.

Articolo 6

(Tariffe)

1. Il Gestore è tenuto al versamento della tariffa relativa alle spese per i controlli, secondo i tempi, le modalità e gli importi che sono stati determinati nel decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 58 del 6 marzo 2017.

Articolo 7

(Autorizzazioni sostituite)

1. La presente autorizzazione, ai sensi dell'art. 29-*quater*, comma 11, del decreto legislativo n. 152 del 2006, sostituisce, ai fini dell'esercizio dell'impianto, le autorizzazioni di cui all'Allegato IX alla Parte seconda del medesimo decreto legislativo.

2. Resta ferma la necessità per il Gestore di acquisire gli eventuali ulteriori titoli abilitativi previsti dall'ordinamento per l'esercizio dell'impianto.

3. Resta fermo l'obbligo per il Gestore di prestare e mantenere per il periodo di validità della presente autorizzazione, nel rispetto dei regolamenti emanati in materia dall'amministrazione regionale, le fidejussioni eventualmente necessarie in relazione alla gestione dei rifiuti.

Articolo 8

(Disposizioni finali)

1. Il Gestore effettua la comunicazione di cui all'art. 29-*decies*, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, entro 10 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui al comma 5, allegando, ai sensi del decreto del 6 marzo 2017 n. 58, l'originale della quietanza del versamento relativo alle tariffe dei controlli.

2. Il Gestore resta l'unico responsabile degli eventuali danni arrecati a terzi o all'ambiente in conseguenza dell'esercizio dell'impianto.

3. Il Gestore resta altresì responsabile della conformità di quanto dichiarato nell'istanza di riesame rispetto allo stato dei luoghi ed alla configurazione dell'impianto.

4. Il presente decreto è trasmesso in copia alla società Enel Produzione S.p.A. e notificato al Ministero delle imprese e del made in Italy, al Ministero dell'interno, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla Regione Umbria, alla Provincia di Perugia, al Comune di Piegara (PG), alla Direzione Generale infrastrutture e sicurezza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale. Il presente decreto è altresì notificato al Ministero della salute che potrà chiederne il riesame nell'esercizio delle funzioni istituzionali connesse alla tutela della salute.

5. Ai sensi dell'articolo 29-*quater*, comma 13 e dell'articolo 29-*decies*, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, copia del presente decreto, di ogni suo aggiornamento e dei risultati del controllo delle emissioni ivi richiesti è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la competente Direzione Generale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, via C. Colombo n. 44, Roma e attraverso internet sul sito ufficiale del Ministero. Dell'avvenuto deposito del provvedimento è data notizia con apposito avviso pubblico sulla Gazzetta ufficiale.

6. A norma dell'articolo 29-quattordecies, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, la violazione delle prescrizioni poste dalla presente autorizzazione comporta l'irrogazione di sanzione amministrativa da 1.500 a 15.000 euro ovvero, nei casi più gravi, di ammenda da 5.000 a 26.000 euro e arresto fino a due anni, salvo che il fatto costituisca più grave reato, oltre a poter comportare l'adozione di misure che possono arrivare alla revoca dell'autorizzazione e alla chiusura dell'impianto, ai sensi dell'articolo 29-*decies*, comma 9 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui all'art. 8, comma 5.

On. Gilberto Pichetto Fratin

